



**INFORMATIVA SHC ALLE AZIENDE CLIENTI**  
**n.2012/SA/03**  
**del 16 gennaio 2012**

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2011 sono stati pubblicati gli Accordi Stato-Regioni del 21-12-2011, attuazione dell'art.37 del D.Lgs.81/08 e s.m., estremamente importanti in merito alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, e per Datori di lavoro che svolgono incarico RSPP.

I testi, approvati lo scorso 21 dicembre nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entreranno in vigore dal prossimo 26 gennaio 2012.

Ci sarà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare i diversi percorsi formativi obbligatori sotto indicati.

Lavoratori, dirigenti e preposti:

- Per tutti i Lavoratori è prevista una *formazione generale* (4 ore; è consentita la modalità in e-learning) e una *formazione specifica* (4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio prevista dagli Accordi stessi; è esclusa la modalità e-learning).
- Per i Preposti la formazione prevista è quella per i lavoratori, da integrare con una formazione aggiuntiva particolare (minimo 8 ore).
- Per i Dirigenti la formazione è differente, ed è articolata in 4 moduli (per complessive 16 ore) e costituisce credito formativo permanente e può essere effettuata interamente con modalità e-learning.

Per tutti è previsto aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Datori di lavoro con incarico RSPP:

- Per i datori di lavoro che vogliono svolgere la funzione di RSPP, l'accordo prevede una formazione che va dalle 16 alle 48 ore, da adeguare alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I corsi dovranno essere articolati in quattro Moduli: Normativo-giuridico, Gestionale, Tecnico, Relazionale.

L'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per il Modulo 1 (normativo) ed il Modulo 2 (gestionale), per la formazione iniziale e per tutto l'aggiornamento.

L'aggiornamento è previsto con cadenza quinquennale e viene articolato con riferimento al livello del rischio (6, 10 o 14 ore).



Riconoscimento della formazione pregressa: sono riconosciuti come crediti formativi i corsi di formazione svolti in precedenza agli Accordi sopra citati, con eventuali integrazioni.

Sarete informati dettagliatamente sugli specifici obblighi di formazione applicabili alla Vostra Azienda in occasione della prossima visita del vostro RSPP.